

**Ecc.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA DI PALERMO**

**ATTO DI COSTITUZIONE A SEGUITO DI OPPOSIZIONE EX ART. 10 DPR1199/71**

Nell'interesse della Sig. ra **MILONE DOMENICA**, nata a Milazzo il 02/08/1981, nella qualità di legale rappresentante dell'omonima ditta, con sede in Via A. Isaia Abate n. 17, Barcellona Pozzo di Gotto (ME), CAP 98051, C.F. MLNDNC81M42F206Q, P. IVA 03476580836, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'Avv. Paola Maria Bisignani (C.F. BSGPMR75B51F206F), PEC: [pbisignani@pec.giuffre.it](mailto:pbisignani@pec.giuffre.it) (censito su ReGinDe), e Fax n.0908967327, che la rappresenta e difende per procura calce al presente atto, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente ricorso al citato indirizzo di posta elettronica certificata.

**contro**

**REGIONE SICILIA, ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**, in persona del rappresentante legale *pro tempore, rappresentato e difeso per legge* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, di Palermo;

**e nei confronti**

- **ARCHITETTURE SRLS**, in persona del legale rappresentante p.t., C.F. 06618180829, P.IVA 06618180829, con sede in VIA EMANUELE NOTARBARTOLO 29 - PALERMO (PA) pec. ARCHITETTURE.SRLS@PEC.IT;
- **“ANGOLO DEL GUSTO DI ARNONE MASSIMO E PALUMBO CALOGERO SNC”**, in persona del legale rappresentante p.t., C.F. 02003120850, P.IVA: 02003120850, con sede in Milena, via Ugo Foscolo n.1, pec. langolodelgusto.mc@pec.it;
- **OLMINA SNC DI IPPOLITO CALOGERO E C.**, in persona del legale rappresentante p.t., C.F. 06477960824 P.IVA 06477960824, con sede in VIA PALERMO 4 - VALLEDOLMO (PA) pec. OLMINASNC@PEC.IT;

**per l'annullamento, previa sospensione**

- del decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato delle Attività Produttive nell'ambito dell'azione 3.5.1-2 del PO FESR 2014/2020 - Aiuti alle imprese in fase di avviamento del 15 ottobre 2018, numero 1771/3S, - notificato a mezzo pec il 31/10/2018 - con il quale è stato approvato il “Quinto elenco parziale delle istanze non ammissibili” nella parte in cui include la domanda di finanziamento della ricorrente

identificata col numero 492 e numero di progetto 098623001230 tra quelle non ammesse al finanziamento, con la seguente motivazione “...è assente la situazione economica e patrimoniale del periodo, per le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non avevano ancora chiuso il primo bilancio (v. punto 4.4, lett. b) dell'avviso)”;

- della nota del Dirigente del Servizio 3S/Artigianato del 31/10/2018, numero di protocollo 59684 del 24/10/2018- ricevuta a mezzo pec il 31/10/2018 – con cui è stato notificato il citato decreto;

- del decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato delle Attività Produttive del 15 ottobre 2018, numero 1770 con il quale è stato approvato l'elenco delle istanze ammesse al finanziamento ed elencate nelle tabelle 1 e 2 (che pure si impugnano) nella parte in cui non include la domanda della ricorrente;

- della nota del Dirigente del Servizio 3S/Artigianato del 31 agosto 2018, notificata a mezzo pec il 3 settembre 2018, numero 47496 di protocollo con la quale sono stati comunicati ai sensi dell'articolo 10 bis della legge numero 241/90 i motivi di inammissibilità, ostativi all'accoglimento della richiesta di finanziamento presentata dalla ricorrente, relativi alla mancata trasmissione della “...documentazione economica e patrimoniale del periodo...”;

- del verbale – non conosciuto – con il quale la domanda della ricorrente è stata dichiarata non ammissibile in ragione della assenza della “...situazione economica e patrimoniale...”;

**ove occorra**

- e nei limiti di interesse, del punto 4.4.1 ultimo periodo dell'Avviso del PO FESR 2014/2020 Aiuti alle imprese in fase di avviamento - Procedura valutativa a sportello - Regolamento UE n. 1407/2013 “De Minimis”, approvato con D.D.G. del 23 giugno 2017, pubblicato nella G.U.R.S. del 30.06.2017, e successivamente modificato con DDG n. 1795 del 03/08/2017, secondo cui “...nei casi sub I., II. e III., in assenza delle dichiarazioni dei redditi, dei bilanci depositati o della situazione economica e patrimoniale del periodo, il progetto sarà ritenuto inammissibile...”, 2 – 2.1 – 1, lett. a) qualora dovesse interpretarsi in relazione al punto 4.4.2 nel senso che anche i soggetti

- imprese individuali non tenuti per legge alla redazione di bilanci e/o alla dichiarazione dei redditi, e che non avevano ancora iniziato l'attività, dovevano comunque produrre a pena di inammissibilità la situazione economica e patrimoniale del periodo e, in via subordinata ove interpretato nel senso di escludere la possibilità di dimostrare il possesso del requisito di capacità economica e patrimoniale tramite attestazione bancaria e/o ove inteso nel senso di ritenere che le imprese inattive dovevano rendere comunque la dichiarazione negativa, a pena di inammissibilità senza prevedere il soccorso istruttorio;

- ove occorra e nei limiti di interesse, il decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato delle Attività Produttive del 20 luglio 2018, numero 1120/3S con il quale è stato approvato "...l'elenco parziale di 210 istanze ammesse su 600 per la valutazione della Commissione" nonché di tutti i precedenti e successivi DDG con i quali sono stati approvati gli elenchi parziali delle istanze ammesse per la valutazione e/o ai finanziamenti, nella parte in cui non includono la ricorrente;

- di ogni altro atto e/o provvedimento precedente o successivo comunque annesso, connesso e/o presupposto agli atti impugnati

\*\*\*\*\*

Con atto notificato in data 25/02/2019 e depositato presso l'Assessorato Regionale delle attività produttive in data 27/02/2019, la deducente proponeva ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia il cui contenuto di seguito integralmente si trascrive:

**"ECC.MO SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIA**

**RICORSO STRAORDINARIO**

Nell'interesse della Sig. ra **MILONE DOMENICA**, nata a Milazzo il 02/08/1981, nella qualità di legale rappresentante dell'omonima ditta, con sede in Via A. Isaia Abate n. 17, Barcellona Pozzo di Gotto (ME), CAP 98051, C.F. MLNDNC81M42F206Q, P. IVA 03476580836, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'Avv. Paola Maria Bisignani (C.F. BSGPMR75B51F206F), PEC: [pbisignani@pec.giuffre.it](mailto:pbisignani@pec.giuffre.it) (censito su ReGinDe), e Fax n.0908967327, che la rappresenta e difende per procura a margine del presente atto, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente

ricorso al citato indirizzo di posta elettronica certificata.

**contro**

**REGIONE SICILIA, ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**, in persona del rappresentante legale *pro tempore, rappresentato e difeso per legge* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, di Palermo;

**e nei confronti**

- **ARCHITETTURE SRLS**, in persona del legale rappresentante p.t., C.F. 06618180829, P.IVA 06618180829, con sede in VIA EMANUELE NOTARBARTOLO 29 - PALERMO (PA) pec. ARCHITETTURE.SRLS@PEC.IT;
- **“ANGOLO DEL GUSTO DI ARNONE MASSIMO E PALUMBO CALOGERO SNC”**, in persona del legale rappresentante p.t., C.F. 02003120850, P.IVA: 02003120850, con sede in Milena, via Ugo Foscolo n.1, pec. langolodelgusto.mc@pec.it;
- **OLMINA SNC DI IPPOLITO CALOGERO E C.**, in persona del legale rappresentante p.t., C.F. 06477960824 P.IVA 06477960824, con sede in VIA PALERMO 4 - VALLEDOLMO (PA) pec. OLMINASNC@PEC.IT;

**per l'annullamento, previa sospensione**

- del decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato delle Attività Produttive nell'ambito dell'azione 3.5.1-2 del PO FESR 2014/2020 - Aiuti alle imprese in fase di avviamento del 15 ottobre 2018, numero 1771/3S, - notificato a mezzo pec il 31/10/2018 - con il quale è stato approvato il “Quinto elenco parziale delle istanze non ammissibili” nella parte in cui include la domanda di finanziamento della ricorrente identificata col numero 492 e numero di progetto 098623001230 tra quelle non ammesse al finanziamento, con la seguente motivazione “*...è assente la situazione economica e patrimoniale del periodo, per le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non avevano ancora chiuso il primo bilancio (v. punto 4.4, lett. b) dell'avviso)*”;
- della nota del Dirigente del Servizio 3S/Artigianato del 31/10/2018, numero di protocollo 59684 del 24/10/2018- ricevuta a mezzo pec il 31/10/2018 – con cui è stato notificato il citato decreto;

- del decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato delle Attività Produttive del 15 ottobre 2018, numero 1770 con il quale è stato approvato l'elenco delle istanze ammesse al finanziamento ed elencate nelle tabelle 1 e 2 (che pure si impugnano) nella parte in cui non include la domanda della ricorrente;
- della nota del Dirigente del Servizio 3S/Artigianato del 31 agosto 2018, notificata a mezzo pec il 3 settembre 2018, numero 47496 di protocollo con la quale sono stati comunicati ai sensi dell'articolo 10 bis della legge numero 241/90 i motivi di inammissibilità, ostativi all'accoglimento della richiesta di finanziamento presentata dalla ricorrente, relativi alla mancata trasmissione della "...documentazione economica e patrimoniale del periodo...";
- del verbale – non conosciuto – con il quale la domanda della ricorrente è stata dichiarata non ammissibile in ragione della assenza della "...situazione economica e patrimoniale...";

**ove occorra**

- e nei limiti di interesse, del punto 4.4.1 ultimo periodo dell'Avviso del PO FESR 2014/2020 Aiuti alle imprese in fase di avviamento - Procedura valutativa a sportello - Regolamento UE n. 1407/2013 "De Minimis", approvato con D.D.G. del 23 giugno 2017, pubblicato nella G.U.R.S. del 30.06.2017, e successivamente modificato con DDG n. 1795 del 03/08/2017, secondo cui "...nei casi sub I., II. e III., in assenza delle dichiarazioni dei redditi, dei bilanci depositati o della situazione economica e patrimoniale del periodo, il progetto sarà ritenuto inammissibile...", 2 – 2.1 – 1, lett. a) qualora dovesse interpretarsi in relazione al punto 4.4.2 nel senso che anche i soggetti - imprese individuali non tenuti per legge alla redazione di bilanci e/o alla dichiarazione dei redditi, e che non avevano ancora iniziato l'attività, dovevano comunque produrre a pena di inammissibilità la situazione economica e patrimoniale del periodo e, in via subordinata ove interpretato nel senso di escludere la possibilità di dimostrare il possesso del requisito di capacità economica e patrimoniale tramite attestazione bancaria e/o ove inteso nel senso di ritenere che le imprese inattive dovevano rendere comunque la dichiarazione negativa, a pena di inammissibilità senza prevedere il soccorso istruttorio;

- ove occorra e nei limiti di interesse, il decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato delle Attività Produttive del 20 luglio 2018, numero 1120/3S con il quale è stato approvato "...l'elenco parziale di 210 istanze ammesse su 600 per la valutazione della Commissione" nonché di tutti i precedenti e successivi DDG con i quali sono stati approvati gli elenchi parziali delle istanze ammesse per la valutazione e/o ai finanziamenti, nella parte in cui non includono la ricorrente;
- di ogni altro atto e/o provvedimento precedente o successivo comunque annesso, connesso e/o presupposto agli atti impugnati

#### FATTO

##### I

- Con D.D.G. n. 1235/3.S del 31 maggio 2017, pubblicato nella G.U.R.S. del 30.06.2017, successivamente modificato con D.D.G. del 23 giugno 2017, l'Assessorato Regionale delle Attività Produttive della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale delle Attività Produttive approvava l'Avviso relativo all'azione 3.5.1-2 del PO FESR 2014/2020 *Aiuti alle imprese in fase di avviamento- Procedura valutativa a sportello - Regolamento UE n. 1407/2013 "De Minimis"*.
- **Alla procedura di finanziamento potevano partecipare anche le imprese ancora inattive alla data di presentazione della domanda che si proponevano di iniziare l'esercizio dell'attività successivamente.**
- Il punto 4.4. alla lett. b punto 2 del citato avviso, espressamente prevedeva tra i documenti da allegare a pena di inammissibilità della domanda, la situazione economica e patrimoniale del periodo per le imprese che alla data di presentazione della domanda, non avevano ancora chiuso il primo bilancio.

##### II

- La ricorrente, Libero professionista, proprio al fine di presentare domanda di partecipazione alla procedura di finanziamento in questione, **provvedeva all'apertura della partita IVA in data 01/08/2017 senza tuttavia iniziare l'esercizio dell'attività e proponendosi di avviarla successivamente in dipendenza dell'esito positivo della partecipazione alla misura Po FESR 2014-2020 3.5.1-2.**

- La ricorrente, in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso, presentava pertanto, in data 30/09/2017, domanda di ammissione alle agevolazioni *relative all'azione 3.5.1-2* secondo i modi ed i termini stabiliti, al fine di realizzare un nuovo studio professionale odontoiatrico all'interno dei locali situati in Barcellona P.G. (ME) via Isaia Abate n. 17; a tale progetto di investimento veniva attribuito il n. 098623001230; in dipendenza all'ordine cronologico della presentazione della domanda, la ricorrente si posizionava al n. 492 (come da elenco pubblicato dal Dipartimento delle Attività Produttive in data 10/11/2017).
- Sia dalle caratteristiche proprie del progetto di investimento ( apertura di uno studio odontoiatrico con l'acquisto della relativa attrezzatura necessaria ed indefettibile per l'esercizio dell'attività lavorativa) che da quanto evidenziato nella domanda di contributo e nella descrizione del progetto contenuta nell'allegato n. 2, risulta ampiamente evidente che al momento della presentazione della domanda l'attività professionale non era ancora stata avviata, e che la stessa si proponeva di esercitarla ove le fosse stato concesso il finanziamento richiesto, finalizzato appunto all'acquisto di strumenti ed attrezzature necessarie alla realizzazione di uno studio professionale.
- La ricorrente, che al momento della presentazione della domanda non poteva essere in possesso né di un bilancio, né di alcuna situazione economica e patrimoniale, allegava alla domanda l'attestazione bancaria da cui si evinceva la capacità economica e finanziaria necessaria alla realizzazione dell'iniziativa imprenditoriale.

### III

- Con nota del Dirigente del Servizio 3S/Artigianato del 31 agosto 2018, notificata a mezzo pec il 3 settembre 2018, numero 47496 di protocollo, l'Amministrazione comunicava, ai sensi dell'art. 10 bis L.241/1990, l'inammissibilità del progetto della ricorrente al contributo per la seguente motivazione:

*"...E' assente la situazione economica e patrimoniale del periodo, per le imprese che, alla data di di presentazione della domanda, non avevano ancora chiuso il primo bilancio (v. punto 4.4, lett. b) dell'avviso)...."*

- Con propria memoria partecipativa trasmessa con pec del 23/09/2018, l'odierna ricorrente controdeduceva ai rilievi di inammissibilità mossi dal Dipartimento, contestandone la fondatezza con puntuali ed articolate argomentazioni ed in particolare segnalando che alla data della presentazione della domanda non aveva ancora avviato l'attività ed effettuato alcuna operazione né attiva né passiva".

- Con nota del Dirigente del Servizio 3S/Artigianato del 31/10/2018, numero di protocollo 59684 del 24/10/2018- ricevuta a mezzo pec il 3/09/2018, veniva notificato il D.D.G. n. 1771/3S del 15.10.2018 (pubblicato in GURS il 25.10.2018), qui impugnato, con il quale l'Assessorato Regionale delle Attività Produttive della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale delle Attività Produttive approvava l'elenco delle operazioni non ammesse all'Azione 3.5.1-02 del PO FESR 2014/2020 Aiuti alle imprese in fase di avviamento – Procedura valutativa a sportello - Regolamento UE n. 1407/2013 "De Minimis", con esclusione del progetto della ricorrente (Progetto n. 098623001230 - pos. 492) per la seguente motivazione:

*"...E' assente la situazione economica e patrimoniale del periodo, per le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non avevano ancora chiuso il primo bilancio (v. punto 4.4, lett. b) dell'avviso)....".*

\*\*\*\*\*

Gli atti impugnati sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti autonomi e concorrenti

## **MOTIVI DI RICORSO**

### **I MOTIVO DI RICORSO**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE ART. 10 LETT B), ART. 10 BIS L. 241/90 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L. 241/1990 - CARENZA DI MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO**

Il provvedimento di esclusione è illegittimo perché emanato in palese violazione dell'art. 10 bis L. n. 241/1990, secondo cui *"dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale"*.

L'Assessorato resistente, con nota prot. n.47496 del 31.08.2018, trasmessa con pec il 3

settembre 2019, ai sensi dell'art. 10 bis L.241/1990, ha dato comunicazione alla ricorrente dell'avvio del procedimento diretto all'esclusione del progetto di investimento.

La ricorrente ha riscontrato l'avviso trasmettendo memoria partecipativa con la quale ha controdedotto dettagliatamente, evidenziando l'erroneità e l'illegittimità dell'esclusione che l'Amministrazione si accingeva a porre in essere sotto diversi, autonomi e concorrenti profili ed, in particolare, evidenziando che la documentazione richiesta non poteva essere prodotta, non avendo ella, al momento della presentazione della domanda, **ancora avviato l'attività ne posto in essere operazioni.**

Con il D.D.G. n. 1771/3S del 15.10.2018, qui impugnato, l'Assessorato Regionale ha disposto l'esclusione della ricorrente **omettendo del tutto di esaminare la memoria partecipativa della ricorrente del cui invio neppure viene dato atto.**

**Ciò trova documentale conferma proprio nel D.D.G. impugnato laddove ,relativamente alla posizione della ricorrente, l'Assessorato ha addirittura ommesso di segnalare la ricezione della memoria partecipativa della ricorrente limitandosi a reiterare pedissequamente la motivazione di esclusione già indicata nella nota ex art. 10 bis.**

Ne discende la palese e manifesta illegittimità dell'atto impugnato, atteso che, l'Assessorato, a fronte delle puntuali e fondate controdeduzioni contenute nella memoria partecipativa, nel motivare il provvedimento oggi gravato, **è venuto meno all'obbligo sancito dall'art. 10 della L. n. 241/1990**, ossia quello di prendere posizione e valutare adeguatamente le memorie prodotte dagli interessati in seno al procedimento, ove siano pertinenti, come nella specie.

Sul punto costituisce principio granitico e consolidato nella giurisprudenza amministrativa quello per il quale ***l'art. 10 bis della L. n. 241/1990 ha introdotto " uno specifico obbligo di valutazione delle deduzioni della parte interessata che la giurisprudenza intende come onere a carico dell'Amministrazione procedente "di esaminare le memorie e le osservazioni prodotte dall'interessato"; onere che, pur non traducendosi in un vero e proprio obbligo di confutazione analitica delle osservazioni prodotte dall'interessato in sede procedimentale, comporta, comunque, che l'eventuale***

*provvedimento finale negativo debba “essere corredato da una motivazione che renda nella sostanza percepibili le ragioni del mancato adeguamento dell’azione amministrativa a quelle osservazioni” (cfr. da ultimo: TAR Toscana, sez. I, 21 maggio 2015, n. 815; Cons. Stato, sez. IV, 3 ottobre 2014, n. 4967; id., sez. VI, 3 luglio 2014, n. 3355).*

*Ed ancora: “Diversamente – se si consentisse cioè all’Amministrazione di motivare il provvedimento negativo finale limitandosi a richiamare la motivazione adottata nel preavviso di rigetto nonostante le osservazioni ricevute – si renderebbe l’interlocuzione procedimentale introdotta con il preavviso di rigetto un vuoto adempimento procedurale che avrebbe il solo risultato di rallentare l’azione amministrativa in violazione del precetto costituzionale di buon andamento.” ( test. Tar Molise 21/2016, Consiglio di Stato sentenza n. 6299/2012).*

Tale obbligo sussiste anche nell’ipotesi in cui le controdeduzioni del privato dovessero pervenire oltre il termine di dieci giorni indicato dalla norma atteso che è pacifico che: *“Il termine di dieci giorni previsto dall’art. 10-bis della L. n. 241/1990 non è perentorio, stante la mancanza di espressa qualificazione in tal senso contenuta nella legge, sicché le osservazioni e i documenti inviati dagli interessati, anche dopo il suddetto termine, devono essere valutati dall’Amministrazione procedente” (T.A.R. PUGLIA-LECCE, SEZ. III, sentenza 01 agosto 2016, n. 1314).*

*Ed ancora ““ il termine di 10 giorni concesso ai privati per presentare osservazioni, previsto dall’art. 10 bis L. n. 241/1990, non è perentorio, sia perché tale norma non qualifica tale termine come perentorio, sia perché la comunicazione ex art. 10 bis L. n. 241/1990 “interrompe” e non sospende “i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine” di 10 giorni, per cui l’Amministrazione deve prendere in considerazione anche le osservazioni presentate oltre il termine concesso, se non ha ancora concluso il procedimento” (ex plurims T.A.R. Potenza, (Basilicata), sez. I, 15/02/2016, n. 112);”*

È incontestabile pertanto che, nella fattispecie, il Dipartimento Regionale delle Attività Produttive non abbia neppure esaminato le osservazioni presentate dalla ricorrente,

vanificando in tal modo l'indefettibile fase partecipativa e rendendo massimamente oscuro il provvedimento finale, che sotto tale profilo, è pure illegittimo per violazione dell'art. 3 L. 241/1990, poiché carente di un'esternazione motivazionale che renda percepibile la ragione del mancato adeguamento dell'azione amministrativa alle deduzioni partecipative della ricorrente.

Si appalesa la illegittimità del provvedimento di esclusione impugnato che va senz'altro annullato.

## II MOTIVO DI RICORSO

**VIOLAZIONE DI LEGGE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE –VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4.4 DELL'AVVISO - ILLOGICITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS - DIVIETO DI AGGRAVIO DEL PROCEDIMENTO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ E RAGIONEVOLEZZA -**

L'ipotesi progettuale proposta dalla ricorrente è stata esclusa dal finanziamento de quo con la seguente motivazione: *“E' assente la situazione economica e patrimoniale del periodo, per le imprese che, alla data di di presentazione della domanda, non avevano ancora chiuso il primo bilancio (v. punto 4.4, lett. b) dell'avviso)...”*. (vedasi pag. 6 dell'elenco delle operazioni non ammesse, posizione n. 492).

Il provvedimento di esclusione è palesemente illegittimo, illogico e privo di alcun fondamento giuridico. Ciò sotto diversi profili:

I

**La ricorrente è un imprenditore individuale, segnatamente una libera professionista, che al momento della presentazione della domanda di finanziamento non svolgeva ancora alcuna attività ma si proponeva di svolgerla successivamente e subordinatamente alla concessione del finanziamento.**

Difatti, la ricorrente provvedeva all'apertura della partita Iva in data 01 agosto 2017, e proprio al fine di presentare la istanza di finanziamento; al momento della presentazione della domanda, **la ricorrente non aveva ancora iniziato l'esercizio dell'attività imprenditoriale come si evince chiaramente dalla stessa domanda di partecipazione e dalla natura stessa del progetto di investimento finalizzato**

**all'acquisito di attrezzature e strumenti senza i quali l'attività professionale della ricorrente NON POTEVA di fatto neppure essere esercitata.**

Orbene la partecipazione alla procedura delle imprese e/o ditte individuali, che come la ricorrente, erano ancora inattive al momento della presentazione della domanda, come ribadito dal TAR Palermo con numerose recentissime pronunce, è perfettamente ammissibile e legittima, non essendo preclusa da alcuna disposizione del bando (cfr TAR PA ord. 85/2019).

Ma se così è ne discende, come logico corollario, che la disposizione di cui all'art. 4.4. dell'avviso non può ritenersi applicabile, a pena di esclusione, anche alle imprese allo stato inattive giacché tale interpretazione, imponendo a tali imprese di produrre un documento di fatto inesistente e di cui non possono essere in possesso in mancanza dell'esercizio dell'attività imprenditoriale, si traduce di fatto in un vero e proprio divieto di partecipazione di tali imprese, alla procedura di finanziamento non previsto né nell'avviso né nella normativa regionale e comunitaria di cui l'avviso costituisce attuazione, con conseguente violazione degli artt. 97 e 41 della Costituzione .

E difatti la ricorrente, costituita solo in data 01/08/2017 era al momento della presentazione della domanda (30/09/2017) inattiva, come documentalmente provato dal progetto di investimento e pertanto, **si trovava nell'impossibilità non solo giuridica ma anche materiale, di potere produrre una situazione patrimoniale ed economica inesistente e di cui non poteva essere in possesso difettando in nuce l'esercizio stesso dell'attività imprenditoriale di cui tale documentazione dovrebbe costituire rappresentazione.**

**Ne discende che, tale disposizione non può che ritenersi applicabile esclusivamente a quelle imprese che abbiano già iniziato l'esercizio dell'attività imprenditoriale risultando del tutto superfluo e paradossale imporre alle imprese inattive, a pena di inammissibilità la produzione di un documento "che non possono possedere"** (cfr TAR PA ord. 85/2019).

Sul punto il TAR di Palermo, chiamato a pronunciarsi su fattispecie identica a quella in esame relativa alla medesima misura del Po Fers 2014-2020 ed al medesimo D.D.G impugnato con il presente ricorso, ha già statuito con orientamento unanime e

consolidato che:

**“Non è contestato quanto dedotto dalla ricorrente, ossia che la partecipazione alla procedura per cui è causa non è preclusa ai soggetti ai soggetti che, al momento della richiesta, non svolgono alcuna attività d’impresa, ma si propongono di svolgerla successivamente; che con riguardo a tali soggetti non avrebbe evidentemente alcun senso richiedere, quale requisito indefettibile per l’accesso alle provvidenze richieste, la produzione della situazione economico patrimoniale del periodo, documento che non possono possedere, in assenza dello svolgimento di alcuna attività imprenditoriale; che pertanto la clausola del bando che richiede la produzione della situazione economico patrimoniale del periodo deve essere interpretata nel senso che la stessa trova applicazione solo per le imprese già attive”**. (ex multis Tar Sicilia Palermo, Sez. I, 15 gennaio 2019, n. 85, Sez. I, 25 gennaio 2019 n. 123, Sez. I, 25 gennaio 2019 n. 128, Sez. I, 28 gennaio 2019 n.153).

Si appalesa pertanto la illegittimità del provvedimento impugnato atteso che la ricorrente al momento della presentazione era inattiva, e pertanto, giammai avrebbe potuto produrre la situazione economico patrimoniale richiesta dall’Assessorato.

## II

Solo per completezza espositiva, si osserva che nell’assurda ipotesi in cui la disposizione di cui all’art. 4.4. dovesse interpretarsi nel senso prospettato dall’Assessorato, ovvero sia di ritenere necessaria a pena di esclusione la produzione di un documento che le imprese inattive non POSSONO produrre e/o comunque di un documento riportante valori pari a zero, la clausola del bando sarebbe manifestamente illegittima, e sotto tale profilo espressamente si impugna.

Ciò per diverse ragioni.

In primis, perché come già evidenziato, l’interpretazione offerta dall’Assessorato, si pone in aperta contraddizione con le altre clausole del bando, che pacificamente consentono la partecipazione anche ai soggetti che non svolgono in atto alcuna attività ma si propongono di svolgerla successivamente.

L’imposizione, a pena di esclusione, dell’obbligo di produzione di un documento che le

imprese inattive non POSSONO materialmente produrre, essendo di fatto inesistente quella realtà ontologica (l'esercizio dell'attività imprenditoriale) di cui la "situazione economico e patrimoniale" costituisce mera rappresentazione, si traduce di fatto in una preclusione assoluta alla partecipazione alla procedura non prevista né dal bando né dalla normativa che regola la materia.

Sotto tale profilo verrebbe altresì violato il principio di favor participationis, in omaggio al quale nell'ipotesi di dubbio interpretativo, le regole di ammissione vanno interpretate nel senso più favorevole al candidato.

In secundis, si osserva che la interpretazione illogica della norma offerta dall'Assessorato si pone, altresì, in aperta violazione dei principi comunitari di proporzionalità e ragionevolezza dell'azione amministrativa, oltre che del principio costituzionale di cui all'art. 97 cost..

Sul punto, costituisce principio pacifico nella giurisprudenza amministrativa quello per il quale **"...in materia di procedimenti ad evidenza pubblica finalizzati all'aggiudicazione di contratti o comunque all'individuazione di soggetti aspiranti a conseguire un beneficio pubblico, le formalità prescritte dal bando di gara debbano risultare dirette ad assicurare un particolare interesse dell'amministrazione, al fine di evitare di cadere in un eccessivo formalismo, che finirebbe col risolversi nel pretendere una accurata diligenza da parte dei concorrenti per finalità non degne di nota o di rilievo. Ne discende che le formalità richieste dal bando a pena di esclusione dalla gara devono rispondere al comune canone di ragionevolezza, in stretta relazione con le precitate esigenze..."**(Consiglio Stato, 12 sez. V, 9 ottobre 2007, n. 5289; Conforme TAR Puglia, Lecce, sezione III, 13 gennaio 2011 n. 15).

Orbene, non v'è chi non veda che ritenere obbligatoria a pena di inammissibilità, la produzione di un documento inesistente e/odi un documento predisposto ad hoc riportante (necessariamente) valori pari a zero, costituisca un adempimento sproporzionato, irragionevole, ultroneo, che si traduce in un indebito ed inutile aggravamento del procedimento a carico del privato non giustificato da ragioni di garanzia e/o perseguimento di alcun interesse pubblico.

Invero, affinché possa dirsi rispettato il principio di non aggravamento del procedimento sancito dall'art. 1 comma 2, l. 241 del 1990 è necessario che **“l'adempimento richiesto non sia superfluo e corrisponda ad un'esigenza propria della fattispecie alla quale risulta collegato”** ( Tar Lazio, Roma, sez. III, 3 luglio 2007, n. 3973).

Ed ancora sulla ragionevolezza e sul necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati: *“Le limitazioni alla sfera privata e costituzionalmente tutelata del cittadino (al diritto di proprietà, al diritto di iniziativa economica, ecc.) vanno operate nel rispetto del principio di proporzionalità, tramite un'indagine "trifasica". Nella specie, il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa - che ha pieno ingresso nel nostro ordinamento, perché compreso tra i principi dell'ordinamento comunitario e da sempre insito nella nostra Costituzione, ove sia rettammente inteso il principio di buona amministrazione ex articolo 97 della Costituzione impone: - di verificare l'idoneità della misura, ossia il rapporto tra il mezzo adoperato e l'obiettivo avuto di mira: in virtù di tale parametro, l'esercizio del potere è legittimo solamente se la soluzione adottata consenta di raggiungere l'obiettivo; - di verificare la sua necessità, cioè l'assenza di qualsiasi altro mezzo idoneo, ma tale da incidere in misura minore sulla sfera del singolo: in questo senso, la scelta tra tutti i mezzi in astratto idonei deve cadere su quello che comporti il minor sacrificio del soggetto; - di verificare l'adeguatezza della misura, ossia la tollerabilità della restrizione che comporta per il privato. Sotto tale profilo l'esercizio del potere, pur idoneo e necessario, è legittimo unicamente se rispecchia una ponderazione armonizzata e bilanciata degli interessi: in caso contrario, la scelta va rimessa in discussione.”* (tra le molte, TAR Latina sent. n. 616/2015).

**Imporre alle imprese A PENA DI INAMMISSIBILITA' la produzione di una situazione economica patrimoniale attestante la inesistenza dell'attività patrimoniale, un mero simulacro di documento, non è solo una imposizione che non risponde ad alcun pubblico interesse, ma si pone proprio fuori dalla logica e dal buonsenso.**

Anche sotto tale profilo si appalesa la illegittimità del provvedimento di esclusione e della clausola del bando ove interpretata nel senso offerto dall'Assessorato, poiché violano il principio di ragionevolezza e proporzionalità, sacrificando irrimediabilmente

sia l'interesse "privato" dell'impresa, sia – paradossalmente- l'interesse pubblico allo sviluppo economico ed imprenditoriale che la misura in oggetto e la normativa regionale e comunitaria di cui costituisce attuazione, si propongono di perseguire.

III

**In via ancor più gradata, si osserva che nella fattispecie la deducente ha comunque prodotto documentazione idonea e sufficiente a dimostrare la capacità economico finanziaria della proponente e del progetto di investimento.**

Invero la ricorrente ha allegato alla domanda attestazione bancaria della BPER, da cui si evinceva la capacità finanziaria necessaria alla realizzazione del progetto.

Si ribadisce che nella fattispecie siamo in presenza di un'attività d'impresa non ancora avviata, che non poteva quindi costituire utili o perdite; pertanto, l'unica indicazione patrimoniale infatti che poteva essere data, in riferimento a quanto prescritto nel punto 4.4 lett b), relativamente al periodo, **poteva riguardare solo il futuro, ovvero il momento in cui tale attività sarebbe stata avviata.** Per tale motivo è stato, infatti, prodotto dalla ricorrente un documento dell'istituto bancario BPER che comprovava la bontà finanziaria del progetto della costituenda ditta.

L'istante ha quindi provveduto ad utilizzare accorgimenti ugualmente idonei al conseguimento dell'interesse pubblico della persistenza della regolarità formale della domanda ed ha, comunque, fornito all'amministrazione documentazione equipollente rispetto ad un documento richiesto che si ripete, di fatto ERA insistente e non poteva essere prodotto in assenza di attività imprenditoriale.

Nella fattispecie, pertanto, le informazioni relative alla capacità economica dell'impresa, che la situazione economico patrimoniale che avrebbe dovuto attestare, sono state comunque fornite dalla deducente, ed inoltre erano immediatamente evincibili dalla documentazione allegata alla domanda in sede di partecipazione all'avviso e segnatamente attraverso la attestazione bancaria della BPER.

**Nessun altro onere e/o obbligo di produzione documentale poteva e/o doveva essere imposto alla ricorrente che, con la produzione della citata documentazione, ha offerto all'Amministrazione le uniche informazioni che era possibile fornire in quel dato momento storico, informazioni comunque sufficienti ed idonee a valutare la**

**bontà del progetto e del proponente, molto di più di una “situazione patrimoniale ed economica” redatta a “zero”.**

Peraltro, tali circostanze avrebbero potuto essere apprezzate dall'amministrazione con una corretta istruttoria della domanda e delle controdeduzioni, che, nella fattispecie è stata pretermessa; ciò inficia il provvedimento di esclusione anche sotto il profilo della carente e/o omessa istruttoria.

Ne discende inoltre che la clausola dell'avviso deve ritenersi illegittima per violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza nonché del favor participationis laddove interpretata nel senso offerto dall'assessorato ovvero sia di escludere la possibilità di dimostrare il possesso del requisito di capacità economica e patrimoniale tramite documentazione equipollente, ad es. attestazione bancaria per le imprese con meno di un anno di vita e/o senza bilancio e senza dichiarazione dei redditi.

**III MOTIVO DI RICORSO**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. ART. 6 lett. a) e b) L. N. 241/1990 - VIOLAZIONE DEL DOVERE DI SOCCORSO ISTRUTTORIO - DIFETTO DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA', RAGIONEVOLEZZA E FAVOR PARTECIPATIONIS**

In via subordinata, nell'assurda ipotesi in cui dovesse ritenersi che l'art. 4.4. sia applicabile anche alle imprese inattive e che le stesse fossero onerate di produrre una situazione economica e patrimoniale relativa ad una attività inesistente, e quindi pari a zero, si evidenzia che la clausola del bando ed il provvedimento impugnato sono illegittimi nella misura in cui richiedono tale produzione a pena di inammissibilità senza consentire il ricorso al c.d. soccorso istruttorio.

Invero, tenuto conto che la ditta proponente era inattiva e che la stessa aveva, comunque, prodotto documentazione idonea a comprovare la bontà economico finanziaria del progetto, l'amministrazione, ove ritenuta necessaria la produzione della situazione economico e patrimoniale sebbene con valori pari a zero, avrebbe dovuto e potuto, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 sollecitare e richiedere tale produzione documentale.

La sanzione della inammissibilità comminata dal bando per l'omessa produzione di tale simulacro di documento da parte delle imprese inattive, risulta infatti del tutto

illegittima per violazione dei principi di proporzionalità ragionevolezza e favor participationis, per quanto già dedotto al superiore motivo cui integralmente di rinvia. Sul punto la giurisprudenza è pacifica laddove afferma che **"l'Amministrazione appaltante ha la facoltà, nell'ambito dei propri poteri discrezionali, di invitare le imprese a completare o a chiarire certificati, documenti o dichiarazioni presentati, costituendo questo un correttivo all'eccessivo rigore delle forme, e ciò anche nei casi in cui il bando le prescrive a pena di esclusione; questa facoltà costituisce un istituto di carattere generale, ricordato all'esigenza di assicurare la massima partecipazione alle gare e di evitare che la detta esigenza possa essere compromessa da carenze di ordine meramente formale, sì che, pur trattandosi di una facoltà, e non di un obbligo, il suo mancato esercizio è sindacabile in relazione alla peculiare situazione, e cioè al tipo di irregolarità riscontrata, ai tempi del procedimento, al livello già raggiunto di partecipazione alla gara."** (ex multis Consiglio Stato, sez. VI, 17 dicembre 2008, n. 6281).

Orbene, nella fattispecie, non si ravvisa la vera necessità, rispetto al fine perseguito, della illogica ed immotivata esclusione, ove soprattutto, come nel caso di specie, non sia stato rispettato l'obbligo da parte dell'amministrazione di attivarsi con lo strumento del soccorso istruttorio, al fine di accertare la realtà dei fatti e degli atti, chiedendo il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze eventualmente erranee o incomplete al fine di un sollecito ed adeguato svolgimento dell'istruttoria.

\*\*\*\*\*

#### **ISTANZA AUTORIZZAZIONE NOTIFICA CONTROINTERESSATI**

#### **EX ART. 41 COMMA 4 D.LGS 2 LUGLIO 2010 N. 104**

Con Deliberazione di Giunta Regionale n.263 del 13.07.2018 veniva rimodulata la dotazione finanziaria di diverse azioni del regime di aiuti PO FESR 2014/2020; in particolare in relazione all'azione che qui interessa la 3.5.1.2., sulla base della nota prot. 26194 del 02/07/2018 del Dirigente del Servizio 3/s che stimava una dotazione di €. 66.238.445,00 per la copertura delle istanze ammissibili, nonché della relazione dell'assessorato alle attività produttive nota prot. 38900 del 13.07.2018, con le quali si stimava di poter procedere al finanziamento di tutte le istanze ammissibili con una

dotazione finanziaria di 66,9M€, con D.D. n. 1969 del 12.09.2018, l'Assessorato all'Economia decretava la variazione di bilancio della Regione in termini di competenza, portando la dotazione dell'Azione di che trattasi ad €66.960.350,17 (superiore alla stima del dirigente del servizio).

A tutt'oggi, l'istruttoria delle domande non è stata completata; da ultimo con D.D.G. n. 1879 del 26.10.2018, l'Assessorato competente ha approvato il 16° elenco (e sin qui ultimo) delle istanze già ammesse al finanziamento in argomento

Con D.D.G. n. 2126 del 23.11.2018, l'Assessorato ha altresì approvato un ulteriore (e ad oggi ultimo) elenco di istanze ammesse per la valutazione della Commissione.

Sebbene la maggiore dotazione finanziaria rispetto al totale complessivo dei progetti sin qui ammessi comporti che l'ammissione del progetto della ricorrente non pregiudicherebbe alcun altro concorrente, tuttavia, in via prudenziale, il presente ricorso viene notificato a n. 3 controinteressati così individuati:

alla ARCHITETTURE SRLS, avente n. 494 dell'elenco cronologico, prima impresa ammessa al finanziamento e posta in posizione immediatamente successiva alla ricorrente (ammessa con D.D.G. 1875 del 26-10-2018);

alla "ANGOLO DEL GUSTO DI ARNONE MASSIMO E PALUMBO CALOGERO SNC", avente n. 817 dell'elenco cronologico, ultima impresa dell'ultimo (il 16°) elenco delle istanze ammesse al finanziamento con concessione provvisoria, pubblicato con DDG n.1879/3S del 26/10/2018;

alla "OLMINA SNC DI IPPOLITO CALOGERO E C.", avente n. 1046 dell'elenco cronologico, ultima impresa dell'ultimo elenco di istanze ammesse per la valutazione della Commissione pubblicato giusto DDG 2126/3S del 23/11/2018.

Nell'ipotesi in cui si ritenga necessaria la notificazione nei confronti di altri controinteressati, tenuto conto dell'elevato numero di essi, la società ricorrente chiede di essere autorizzata ex art. 41, comma 4 c.p.a. e art. 52 comma 2 c.p.a., alla notificazione del ricorso mediante pubblicazione del testo integrale del presente ricorso sul sito internet della Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Attività Produttive o, in subordine, di altra modalità ritenuta idonea.

**DOMANDA DI SOSPENSIVA**

La fondatezza del ricorso impone la proposizione della domanda di sospensiva degli atti impugnati; sotto il profilo del *fumus boni iuris*, è necessario evidenziare che la richiesta sospensiva deriva in via diretta proprio dalla palese illegittimità del provvedimento secondo quanto illustrato nelle censure che precedono.

Sussiste il pregiudizio del danno grave ed irreparabile.

I provvedimenti impugnati incidono sul diritto all'esercizio dell'attività produttiva della ricorrente.

L'investimento in relazione alla quale si chiede il contributo è finalizzato all'acquisto di attrezzature specifiche per i servizi socio-sanitari, in particolare, odontoiatrici;

È tuttavia evidente che un'idea imprenditoriale di nuova costituzione che non ha i mezzi propri sufficienti a coprire interamente la realizzazione dell'operazione, unitamente alla congiuntura economica e alla difficoltà di accedere al credito privato bancario per il completamento dell'attività programmata, rendono la misura di aiuto in questione l'unica possibilità di realizzazione del progetto; il completamento dell'attività programmata avrà, altresì, fortissime ripercussioni negative in ordine all'occupazione stabile che rappresenta uno degli obiettivi perseguiti dalla Regione Siciliana con l'Azione di cui si argomenta (vedasi punto 1 – 1.1 *Finalità ed obiettivi* – dell'Avviso).

La mancata erogazione del finanziamento, e/comunque il ritardo connesso all'attesa dei tempi di definizione del giudizio, con la pronuncia di merito, nonostante l'impegno profuso dalla ricorrente, comprometterebbero del tutto l'iniziativa imprenditoriale che la ricorrente si è proposta di realizzare, frustrando anche gli obiettivi di innovazione e specializzazione intelligente perseguiti dalla ricorrente e dalla Regione Siciliana (vedasi punto 1 – 1.1 *Finalità ed obiettivi* – dell'Avviso).

Si evidenzia, inoltre, che l'ammissione del progetto della ricorrente non pregiudicherebbe alcun altro concorrente né l'Amministrazione, atteso che la dotazione finanziaria disponibile è superiore al totale complessivo dei progetti ammessi.

In conclusione, si chiede che, previa concessione della misura cautelare richiesta, il presente ricorso venga accolto. Si manifesta sin d'ora il consenso per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.

**Sul risarcimento del danno**

La Sig.ra Milone si riserva sin da ora di precisare domanda risarcitoria al fine di ottenere il ristoro di tutti i danni *patiti* e *pattendi* per effetto della condotta dell'Amministrazione.

**P.Q.M.**

Si chiede che l'On.le TAR adito voglia annullare, previa sospensiva, gli atti impugnati.

Con vittoria di spese e compensi, ivi compreso il contributo unificato.

Si dichiara che il contributo unificato dovuto è pari ad Euro 650,00=.

Si depositano i seguenti documenti:

- 1) D.D.G. 1771/3S del 15/10/2018 dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive della Regione Siciliana – ed allegata nota Dirigente del Servizio 3S/Art. prot. N 59684 del 24/10/2018 e Pec di notifica del 31/10/2018;
- 2) D.D.G. del 23/06/2017, dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive ed allegato stralcio dell'Avviso relativo all'azione 3.5.1-2 del PO FESR 2014/2020 Aiuti alle imprese in fase di avviamento;
- 3) Domanda di ammissione all'agevolazione PO FESR 2014/2020 – del 30/09/2017 – Progetto di investimento n. 098623001230 ed allegata attestazione bancaria della BPER;
- 4) Certificato di apertura partita IVA;
- 5) Nota prot. N. 47496 del 30.09.2018 ex art. 10 bis L. 241/1990 del Dirigente Dipartimento Regionale Attività Produttive 3/s servizio artigianato, di comunicazione inammissibilità della domanda;
- 6) Memoria partecipativa della ricorrente trasmessa con PEC del 23/09/2018;
- 7) Stralcio Deliberazione Giunta Regionale n. 263 del 13/07/2018 di rimodulazione dotazione finanziaria e relativi allegati (tra cui nota n. 26194 del 02.07.2018 dirigente del servizio 3/s);
- 8) D.D.G. 1875/3s del 26/10/2018 del Dipartimento Regionale Attività Produttive;
- 9) D.D.G. 1879/S del 26/10/2018 del Dipartimento Regionale Attività Produttive di approvazione 16° elenco istanze ammesse al finanziamento con concessione provvisoria;
- 10) D.D.G. 2126/S del 23/11/2018 del Dipartimento Regionale Attività Produttive di approvazione ultimo elenco istanze ammesse per la valutazione della Commissione;

**11) Quietanza di pagamento contributo unificato.”**

**\*\*\*\*\***

- -L'Assessorato Regionale delle Attività produttive proponeva opposizione ex art.10 del DPR 1199/1971, con atto notificato a mezzo posta e pervenuto alla deducente in data 18/04/2019.
- - La ricorrente in dipendenza della notifica del citato atto di opposizione, con il presente atto si costituisce ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 1199/1971, per la prosecuzione davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia sede di Palermo ed insiste per l'annullamento, previa sospensiva, di tutti i provvedimenti impugnati col sopra riportato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per tutti i motivi esposti con lo stesso ricorso che qui sono da intendersi da intendersi integralmente riportati e trascritti.

In coerenza,

**SI CHIEDE**

Che l'Ecc.mo tar adito voglia disporre:

- 1) La sospensione dei provvedimenti impugnati per le ragioni indicate nel ricorso straordinario da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
- 2) L'annullamento di tutti gli atti impugnati col ricorso straordinario sopra riportato per tutti motivi ivi esposti.
- 3) Con vittoria di spese e compensi del giudizio.

Con riserva di ogni altra deduzione.

Si allegano:

- 1) D.D.G. 1771/3S del 15/10/2018 dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive della Regione Siciliana – ed allegata nota Dirigente del Servizio 3S/Art. prot. N 59684 del 24/10/2018 e Pec di notifica del 31/10/2018;
- 2) D.D.G. del 23/06/2017, dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive ed allegato stralcio dell'Avviso relativo all'azione 3.5.1-2 del PO FESR 2014/2020 Aiuti alle imprese in fase di avviamento;

- 3)** Domanda di ammissione all'agevolazione PO FESR 2014/2020 – del 30/09/2017 – Progetto di investimento n. 098623001230 ed allegata attestazione bancaria della BPER;
- 4)** Certificato di apertura partita IVA;
- 5)** Nota prot. N. 47496 del 30.09.2018 ex art. 10 bis L. 241/1990 del Dirigente Dipartimento Regionale Attività Produttive 3/s servizio artigianato, di comunicazione inammissibilità della domanda;
- 6)** Memoria partecipativa della ricorrente trasmessa con PEC del 23/09/2018;
- 7)** Stralcio Deliberazione Giunta Regionale n. 263 del 13/07/2018 di rimodulazione dotazione finanziaria e relativi allegati (tra cui nota n. 26194 del 02.07.2018 dirigente del servizio 3/s);
- 8)** D.D.G. 1875/3s del 26/10/2018 del Dipartimento Regionale Attività Produttive;
- 9)** D.D.G. 1879/S del 26/10/2018 del Dipartimento Regionale Attività Produttive di approvazione 16° elenco istanze ammesse al finanziamento con concessione provvisoria;
- 10)** D.D.G. 2126/S del 23/11/2018 del Dipartimento Regionale Attività Produttive di approvazione ultimo elenco istanze ammesse per la valutazione della Commissione;
- 11)** Quietanza di pagamento contributo unificato.
- 12)** Ricorso straordinario notificato;
- 13)** Pec di notifica ricorso straordinario,

Avv. Paola Maria Bisignani